

"Bando per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art.17, c.1, L.R. n.20/2009."

Sommario

Capo I - Finalità e risorse	3
Art.1 Finalità e normativa di riferimento.....	3
Art.2 Dotazione finanziaria e struttura competente.....	3
Capo II - Territorio interessato e requisiti per l'ammissione al finanziamento.....	3
Art.3 Territorio interessato.....	3
Art.4 Requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di finanziamento.....	3
Art.5 Partenariato.....	3
Capo III - Attività finanziabili, spese ammissibili e ammontare del finanziamento	4
Art.6 Attività finanziabili.....	4
Art.7 Principi generali per l'ammissibilità delle spese e spese ammissibili.....	4
Art.8 Spese non ammissibili	5
Art.9 Intensità e ammontare del finanziamento.....	5
Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda	6
Art.10 Modalità e termini di presentazione della domanda.....	6
Art.11 Cause di inammissibilità della domanda.....	6
Capo V - Comunicazione di avvio del procedimento, istruttoria delle domande, valutazione dei programmi di iniziative e interventi, concessione e liquidazione del finanziamento	7
Art.12 Comunicazione di avvio del procedimento.....	7
Art.13 Istruttoria delle domande	7
Art.14 Commissione di valutazione	7
Art.15 Criteri per la valutazione dei programmi di iniziative e interventi	7
Art.16 Graduatoria dei programmi di iniziative e interventi ammissibili.....	8
Art.17 Concessione e liquidazione del finanziamento	8
Capo VI - Variazioni dei programmi di iniziative e interventi.....	8
Art.18 Variazioni in itinere dei programmi di iniziative e interventi	8
Capo VII - Realizzazione dei programmi di iniziative e interventi e rendicontazione della spesa.....	9
Art.19 Avvio, conclusione e rendicontazione dei programmi e tempi di realizzazione.....	9
Art.20 Modalità di rendicontazione della spesa.....	9
Art.21 Documentazione giustificativa delle spese	9
Capo VIII - Revoche, verifiche e controlli	10
Art.22 Rideterminazione del finanziamento	10
Art.23 Revoca del decreto di concessione del finanziamento	10
Art.24 Ispezioni e controlli.....	10

Capo IX - Obblighi per i soggetti beneficiari	10
Art.25 Obblighi di pubblicità e di informazione	10
Art.26 Comunicazioni con l'Amministrazione regionale.....	10
Capo X - Disposizioni finali.....	11
Art.27 Approvazione e Rinvio.....	11
Art.28 Informativa ai sensi dell'art.13, Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR).....	11
ALLEGATO A - Criteri per la valutazione dei programmi di iniziative e interventi (riferito all'art.15).....	12

Capo I - Finalità e risorse

Art.1 Finalità e normativa di riferimento

1. Il presente bando definisce, ai sensi dell'art.17, c.1, L.R. n.20/2009 (*Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia*.), i criteri e le modalità per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, l'erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati ai fini del finanziamento di programmi di iniziative e interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si fa riferimento alla L.R. n.20/2009 e alla L.R. n.7/2000 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso*.).

Art.2 Dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento della finalità del presente bando è disponibile una dotazione finanziaria pari a euro 265.000,00.
2. La struttura regionale competente per la concessione dei finanziamenti di cui al presente bando è il Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione (nel prosieguo, anche, "Servizio").

Capo II - Territorio interessato e requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art.3 Territorio interessato

1. Il territorio regionale interessato dal presente bando è quello sul quale, ai sensi dell'art.1, c.2, L.R. n.20/2009, insistono le minoranze di lingua tedesca e comprende il territorio dei Comuni di Sappada/*Plodn*, Sauris/*Zahre*, Paluzza per la frazione Timau/*Tischlbong*, Tarvisio/*Tarvis*, Malborghetto-Valbruna/*Malborgeth-Wolfsbach* e Pontebba/*Pontafel*.

Art.4 Requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di finanziamento

1. Sono legittimati a presentare domanda di finanziamento:
 - a) i Comuni di cui all'art.3, c.1, nonché le Comunità di montagna operanti sul territorio d'insediamento delle minoranze di lingua tedesca;
 - b) gli Enti e le Organizzazioni rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia di cui all'art.14, L.R. n.20/2009, riconosciuti con D.P.Reg. n.090/2011 e con D.P.Reg. n.0208/2018;
 - c) altri Enti privi di finalità di lucro, aventi sede legale e operanti nel territorio di cui all'art.3, c.1, che promuovono programmi di iniziative e interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente bando:
 - a) singolarmente;
 - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

Art.5 Partenariato

1. In caso di partenariato, il soggetto capofila (nel prosieguo, "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale e i requisiti di cui all'art.4, c.1, sono accertati esclusivamente con riferimento allo stesso.
2. Tutti i partner del Capofila dichiarano di essere privi di finalità di lucro o di avere finalità mutualistica, a pena di esclusione dal rapporto di partenariato.
3. Ai fini del partenariato:
 - a) i soggetti interessati possono presentare in qualità di Capofila un'unica domanda, a pena di inammissibilità di tutte le domande presentate come Capofila;
 - b) il Capofila di un programma di iniziative e interventi può partecipare in qualità di partner in un'altra domanda una sola volta, a pena di esclusione dal partenariato di tutte le domande presentate in cui figura quale partner;

- c) i soggetti interessati possono partecipare in qualità di partner nell'ambito di un'unica domanda, a pena di esclusione dal partenariato di tutte le domande presentate in cui figurano quali partner.

Capo III - Attività finanziabili, spese ammissibili e ammontare del finanziamento

Art.6 Attività finanziabili

1. Le attività finanziabili sono:
 - a) interventi per la diffusione della conoscenza della lingua di minoranza anche tramite l'organizzazione di corsi d'insegnamento della lingua e delle tradizioni locali, di conferenze e convegni diretti all'approfondimento delle relative conoscenze linguistiche nonché di ricerche in materia linguistica e culturale;
 - b) organizzazione di eventi, spettacoli e manifestazioni culturali per la promozione e la valorizzazione della lingua di minoranza e delle tradizioni popolari del territorio interessato;
 - c) iniziative di carattere informativo, comprese le attività editoriali, discografiche, multimediali ed espositive, le attività e produzioni nel settore dei media e nei vari ambiti socio-economici nella lingua di minoranza;
 - d) interventi per la riqualificazione e il miglioramento dell'offerta linguistico culturale anche con un ampliamento delle dotazioni e un adeguamento delle attrezzature esistenti con riguardo agli archivi storici, alle biblioteche e ai musei;
 - e) attività di collaborazione e cooperazione culturale con enti operanti in paesi europei in cui è storicamente presente la lingua tedesca, ovvero in territori nazionali ed esteri ove sono presenti minoranze di lingua tedesca o altre minoranze linguistiche.

Art.7 Principi generali per l'ammissibilità delle spese e spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese che rispettano i seguenti principi generali:
 - a) sono sostenute dal soggetto beneficiario;
 - b) sono relative al programma di iniziative e interventi finanziato;
 - c) sono riferibili al periodo tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto;
 - d) sono sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art.23 del decreto legislativo n.241/1997.
2. Per il programma di iniziative e interventi finanziato, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
 - a) spese direttamente collegabili al programma:
 - 1) spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal soggetto beneficiario per soggetti funzionali al programma;
 - 2) retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al programma e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario;
 - 3) spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del programma;
 - 4) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del programma, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;
 - 5) spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il programma;
 - 6) spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
 - 7) canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il programma;
 - 8) spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative;
 - 9) spese per premi per concorsi, esclusi premi in denaro;
 - b) spese per compensi di soggetti funzionali al programma, inclusi gli oneri sociali e fiscali, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario;
 - c) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore del programma, per prestazioni di consulenza e di sostegno erogati da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al programma, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato;
 - d) spese di pubblicità e di promozione relative al programma che rispettano gli obblighi di cui all'art.25, c.1: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti;

- spese tipografiche; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;
- e) spese per la locazione di spazi per la realizzazione del programma;
 - f) nella misura massima del 10 per cento del contributo: spese di rappresentanza per eventi ricompresi nel programma;
 - g) nella misura massima del 10 per cento del contributo, le seguenti spese di viaggio, vitto e alloggio degli associati e dei dipendenti del soggetto beneficiario, nonché di quelli dei soggetti partner:
 - 1) le spese sostenute per alberghi sino alla prima categoria, comprensive della prima colazione;
 - 2) le spese sostenute per la consumazione di due pasti giornalieri, nel limite di 35 euro per pasto a persona;
 - 3) le spese sostenute per viaggi effettuati con mezzi di linea terrestre, marittima o aerea;
 - 4) le spese sostenute per pedaggi autostradali, parcheggi, autobus, auto tassametri e mezzi noleggiati;
 - 5) per le spese di utilizzo del mezzo proprio compete il rimborso chilometrico secondo le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.
3. Per il funzionamento dell'ente finanziato, sono ammissibili, nella misura massima del 15 per cento del contributo, le seguenti spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario:
- a) spese per la fornitura di elettricità, gas e acqua;
 - b) canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative;
 - c) spese per l'acquisto di beni strumentali, anche ammortizzabili;
 - d) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;
 - e) spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi;
 - f) spese telefoniche;
 - g) spese relative al sito web e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali;
 - h) spese postali;
 - i) spese fisse bancarie;
 - j) spese di cancelleria;
 - k) retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario;
 - l) spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione.
4. Tra le spese di cui al comma 2 e 3 non rientrano:
- a) tributi;
 - b) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
 - c) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
 - d) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
 - e) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;
 - f) spese per oneri finanziari.
5. La somma delle spese ritenute ammissibili determina la spesa ammessa. Quest'ultima è fissata nel decreto di concessione e rileva sia ai fini della quantificazione del finanziamento sia ai fini della rendicontazione del programma finanziato.

Art.8 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a finanziamento le spese che non sono comprese nell'elenco di cui al precedente art.7.

Art.9 Intensità e ammontare del finanziamento

1. Il finanziamento richiesto da ciascun soggetto non può essere inferiore ad euro 5.000,00 e:
- a) superiore ad euro 15.000,00, se il programma di iniziative e interventi proposto è oggetto di una domanda presentata da un singolo soggetto;
 - b) superiore ad euro 40.000,00, se il programma è presentato nell'ambito di un rapporto di partenariato.
2. La spesa ammessa non può essere inferiore ad euro 5.000,00 e superiore ai limiti di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Il finanziamento è concesso nella misura pari alla spesa ammessa e non può superare il fabbisogno di finanziamento.

4. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti e attualizzati del programma di iniziative e interventi proposto e le entrate complessive previste e attualizzate del programma stesso. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il programma, quali, per esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici a esso specificatamente destinati, a esclusione del finanziamento di cui al presente Bando.
5. I programmi di iniziative e interventi sono finanziati sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
6. Se le risorse disponibili non sono sufficienti ad assicurare la richiesta di finanziamento a favore dell'ultimo programma inserito in graduatoria tra quelli da finanziare, il finanziamento può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il soggetto assegnatario garantisca la copertura dell'intero costo del programma con altre fonti di finanziamento, secondo le modalità di cui all'art.16, c. 4.
7. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo soggetto assegnatario finanziato solo parzialmente o non finanziato. A tal fine, i soggetti assegnatari comunicano al Servizio, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ed entro dieci giorni dalla notificazione, l'accettazione o la rinuncia al finanziamento.

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda

Art.10 Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Ai fini della richiesta di finanziamento i soggetti presentano:
 - a) la domanda, redatta con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, sul modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle comunità linguistiche, comprensiva di una descrizione del programma che si intende realizzare;
 - b) il preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste dal programma, con l'indicazione di ogni singola voce e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt.7 e 8;
 - c) nel caso del modello riservato ai soggetti proponenti di cui all'art.4, c.1, lett.a), un cronoprogramma della spesa, al fine dell'imputazione della stessa nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42.*);
 - d) nel caso del modello riservato ai soggetti proponenti di cui all'art.4, lett.b) e lett.c), copia dell'atto costitutivo e dello statuto, qualora non prodotti agli Uffici in precedenti occasioni o variati successivamente all'ultima trasmissione;
 - e) nel caso di un rapporto di partenariato, le lettere d'intenti sottoscritte dai legali rappresentanti dei partner unitamente alla relativa fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, fatte salve le ipotesi di firma digitale, redatte utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle comunità linguistiche;
 - f) copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o della persona munita di poteri di firma che sottoscrive la domanda, salvo i casi di firma digitale;
 - g) copia dell'atto di delega, nel caso di sottoscrizione della domanda da parte della persona munita dei poteri di firma.
2. I soggetti di cui all'art.4, c.1, lett.a), b) e c), possono presentare una sola domanda di finanziamento.
3. La domanda di finanziamento è presentata al Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante o dalla persona munita di poteri di firma del soggetto richiedente.
4. La domanda è inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata al soggetto richiedente, a pena di inammissibilità.
5. La domanda è presentata **entro le ore 23.59.59 del 12 agosto 2026**, a pena di inammissibilità.
6. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di invio di cui al comma 5, si considerano la data, l'ora, il minuto e il secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.
7. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della domanda stessa nei termini di cui al comma 5.

Art.11 Cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande di finanziamento:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'art.4, c.1, lett.a), b) e c);
 - b) prive della firma autografa o della firma digitale;
 - c) non presentate secondo le modalità e i termini di cui all'art.10;
 - d) presentate in numero di due o più dal medesimo soggetto;
 - e) presentate da soggetti diversi, ma riferite al medesimo programma;
 - f) per le quali il programma è avviato prima della presentazione della domanda, in violazione dell'art.19, c.1;
 - g) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui all'art.13, c.2, la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori;
 - h) l'importo del finanziamento richiesto sia inferiore ad euro 5.000,00 o superiore al massimo previsto ai sensi dell'art.9, c.1, lett. a) e b);
 - i) per le quali, a seguito dell'attività istruttoria, la somma delle spese ammissibili risulti inferiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell'art.9, c.2.

Capo V - Comunicazione di avvio del procedimento, istruttoria delle domande, valutazione dei programmi di iniziative e interventi, concessione e liquidazione del finanziamento

Art.12 Comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, secondo le modalità previste dall'art.14, L.R. n.7/2000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle comunità linguistiche.

Art.13 Istruttoria delle domande

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande presentate, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti di cui all'art.4, c.1, del presente Bando e l'ammissibilità delle spese.
2. Il Servizio può richiedere qualsiasi ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. Se la domanda è ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente, indicandone le cause e assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.
3. Se nella domanda, anche a seguito delle integrazioni di cui al comma 2, non sono riscontrabili gli elementi necessari per l'attribuzione dei punteggi di uno o più criteri di cui all'art.15, è assegnato d'ufficio un punteggio pari a zero.
4. Per le lettere di intenti dei soggetti partner non compilate integralmente o non sottoscritte, non viene richiesta alcuna integrazione e il partner non viene considerato ai fini della valutazione.
5. I programmi oggetto delle domande di finanziamento risultate ammissibili sono valutati dalla Commissione di cui all'art.14. La Commissione, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere al Servizio un supplemento istruttorio.

Art.14 Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione dei programmi di iniziative e interventi oggetto delle domande di finanziamento risultate ammissibili e della predisposizione dello schema di graduatoria sulla base dei criteri di cui all'art.16, con decreto del Direttore del Servizio è costituita un'apposita Commissione valutativa, composta da tre funzionari regionali, tra i quali uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di verbalizzante.

Art.15 Criteri per la valutazione dei programmi di iniziative e interventi

1. Ai fini della formulazione della graduatoria, i programmi di iniziative e interventi oggetto delle domande di finanziamento risultate ammissibili sono valutati in base ai criteri e ai rispettivi punteggi di cui all'Allegato A al presente bando.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- a) i programmi di iniziative e interventi che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi soggettivi;
- b) l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art.16 Graduatoria dei programmi di iniziative e interventi ammissibili

1. Ai sensi dell'art.6, c.336, lett.a), L.R. n.27/2012 (*Legge finanziaria 2013.*), entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di finanziamento, con decreto del Direttore del Servizio pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle comunità linguistiche, sono approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio e con l'applicazione dei criteri di cui all'art.16, c.2, dei programmi di iniziative e interventi da finanziare, con l'importo del finanziamento regionale rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco degli interventi non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. La pubblicazione della graduatoria nel sito istituzionale della Regione vale come comunicazione ai soggetti che hanno presentato la domanda di finanziamento.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i soggetti assegnatari comunicano al Servizio mediante PEC l'accettazione o la rinuncia al finanziamento. In caso di mancata comunicazione o di rinuncia da parte di uno o più assegnatari, si procede allo scorrimento della graduatoria.
4. Qualora le spese ammissibili siano inferiori al finanziamento richiesto, ovvero nei casi di cui all'art.9, c.6, il soggetto assegnatario, unitamente all'accettazione, dichiara altresì di garantire la copertura dell'intero costo del programma.

Art.17 Concessione e liquidazione del finanziamento

1. I finanziamenti sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.
2. Ai soggetti beneficiari di cui all'art.4, c.1, lett.b) e lett.c), l'importo del finanziamento concesso è liquidato in via anticipata, su richiesta, nella misura dell'80 per cento. Il saldo è liquidato con l'approvazione del rendiconto.
3. Ai soggetti beneficiari di cui all'art.4, c.1, lett.a), il finanziamento, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.118/2011, è concesso e liquidato in base al cronoprogramma dell'attività finanziata con l'indicazione dei termini di realizzazione della stessa indicato in domanda, a meno di eventuali aggiornamenti del cronoprogramma stesso comunicati all'atto dell'accettazione. In ogni caso, l'importo anticipato non può eccedere l'80 per cento del cronoprogramma e il saldo è liquidato con l'approvazione del rendiconto.

Capo VI - Variazioni dei programmi di iniziative e interventi

Art.18 Variazioni in itinere dei programmi di iniziative e interventi

1. Le variazioni dei programmi di iniziative e interventi che comportano una modifica sostanziale non sono ammissibili.
2. Sono modifiche sostanziali le variazioni che:
 - a) alterano significativamente i contenuti e gli obiettivi del programma, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda;
 - b) ai fini della graduatoria, avrebbero comportato un punteggio di valutazione inferiore rispetto a quello attribuito al primo programma ammissibile a finanziamento, ma non finanziabile per carenza di risorse.
3. Le variazioni ai programmi, che non comportano una modifica sostanziale ai sensi del c.2, sono ammissibili.
4. La richiesta di variazione deve essere preventivamente comunicata mediante PEC al Servizio, il quale provvede alla relativa valutazione. Se necessario, il Servizio convoca nuovamente la Commissione di cui all'art.14 per valutare la variazione.
5. Non è una modifica sostanziale una variazione economica delle voci di spesa inferiore o uguale al 10 per cento delle voci di spesa del preventivo presentato in sede di domanda e non necessita di autorizzazione preventiva. La variazione non può comportare il superamento dell'importo già concesso.

Capo VII - Realizzazione dei programmi di iniziative e interventi e rendicontazione della spesa

Art.19 Avvio, conclusione e rendicontazione dei programmi e tempi di realizzazione

1. I programmi finanziati sono avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento.
2. I programmi oggetto del finanziamento sono conclusi e rendicontati entro un anno dalla data del provvedimento di concessione.
3. Il termine di cui al c.2 può essere prorogato per una sola volta e per un periodo massimo di tre mesi, su istanza motivata del soggetto beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, mediante PEC prima della scadenza del termine medesimo.

Art.20 Modalità di rendicontazione della spesa

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione relativa al finanziamento erogato secondo le modalità di cui al Capo III del Titolo II, L.R. n.7/2000.
2. Ai fini della rendicontazione, i soggetti beneficiari di cui all'art.43, L.R. n.7/2000, presentano:
 - a) l'elenco analitico delle spese sostenute, unitamente al bilancio consuntivo del programma con l'indicazione di eventuali finanziamenti ottenuti per il medesimo, mediante il modulo pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle comunità linguistiche;
 - b) una relazione descrittiva del programma per cui è stato concesso il finanziamento oggetto di rendicontazione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti e, in caso di partenariato, l'attività svolta dai vari partner;
 - c) la dichiarazione concernente le spese di viaggio, di vitto e di alloggio rimborsate dal soggetto beneficiario a soggetti funzionali al programma, resa mediante il modulo pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle comunità linguistiche;
 - d) la dichiarazione concernente l'assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito pari al 4%, resa mediante il modulo pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle comunità linguistiche;
 - e) copia della documentazione di cui all'art.25, c.1;
 - f) copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o della persona munita dei poteri di firma che sottoscrive il rendiconto, salvo i casi di firma digitale;
 - g) copia dell'atto di delega, nel caso di sottoscrizione del rendiconto da parte della persona munita dei poteri di firma.
3. I soggetti beneficiari non rientranti nell'art.43, L.R. n.7/2000, rendicontano ai sensi degli artt.41 e 41bis della legge medesima e presentano, altresì, la documentazione di cui al comma 2.
4. I Comuni presentano la rendicontazione della spesa ai sensi dell'art.42, L.R. n.7/2000, confermando, altresì, di aver rispettato le percentuali delle spese ammissibili di cui all'art.7.
5. La documentazione di rendiconto è presentata mediante PEC all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it.
6. Il Servizio può richiedere integrazioni necessarie alla verifica della rendicontazione prodotta. Le integrazioni sono fornite entro il termine non inferiore a dieci giorni stabilito dal Servizio, decorso inutilmente il quale le spese non giustificate sono considerate inammissibili ai fini della rendicontazione.

Art.21 Documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa della spesa:
 - a) è intestata al soggetto beneficiario;
 - b) è sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art.23 del decreto legislativo n.241/1997;
 - c) è costituita dalla fattura o da altro documento fiscalmente valido;
 - d) è corredata dal documento attestante l'avvenuto pagamento;
 - e) nel caso di retribuzione di lavoro dipendente, è comprovata dalla busta paga e, in relazione agli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, dal modulo F24 o la CU relativo al lavoratore;
 - f) può essere costituita dallo scontrino fiscale, se lo stesso permette di conoscere la natura del bene o del servizio acquistato e il pagamento è riconducibile al soggetto beneficiario.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale.

3. Le spese telefoniche devono riguardare un contratto intestato al soggetto beneficiario.

Capo VIII - Revoche, verifiche e controlli

Art.22 Rideterminazione del finanziamento

1. Il finanziamento è rideterminato se, dalla rendicontazione della spesa relativa al programma di iniziative e interventi finanziato, emerge che:
 - a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
 - b) la spesa rendicontata è inferiore al finanziamento concesso;
2. La rideterminazione di cui c.1 è effettuata se il finanziamento rideterminato non è inferiore all'importo minimo di euro 5.000,00, ai sensi dell'art.10, c.4.
3. La rideterminazione comporta la restituzione delle somme eccedenti il finanziamento rideterminato, ai sensi della L.R. n.7/2000, Titolo III, Capo II.

Art.23 Revoca del decreto di concessione del finanziamento

1. Il decreto di concessione del finanziamento è revocato nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del soggetto beneficiario;
 - b) mancata realizzazione del programma;
 - c) mancata conclusione del programma e rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'art.19, commi 2 e 3;
 - d) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di cui all'art.4, c. 1;
 - e) modifica sostanziale del programma originariamente presentato, ai sensi dell'art.18;
 - f) modifica non sostanziale del programma originariamente presentato non comunicata o non autorizzata, ai sensi dell'art.18;
 - g) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo di euro 5.000,00, ai sensi dell'art.9, c.2 ;
 - h) nei casi di rideterminazione, se il finanziamento rideterminato è inferiore all'importo minimo di euro 5.000,00, ai sensi dell'art.9, c.2;
 - i) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa è inferiore al 50 per cento del finanziamento concesso;
 - j) riscontro, in sede di rendicontazione, di programmi avviati prima della presentazione della domanda, in violazione dell'art.19, c.1;
 - k) mancata emissione del decreto di approvazione del rendiconto entro dodici mesi dalla data di presentazione della relativa documentazione, per causa imputabile al soggetto beneficiario.
2. Nel caso di cui all'art.9, c.6, qualora la concessione sia inferiore ad euro 5.000,00, non si applicano le disposizioni di cui alle lettere g) e h) del comma 1.
3. La revoca del finanziamento comporta a restituzione delle somme eventualmente già liquidate, ai sensi del Titolo III, Capo II, L.R. n.7/2000.

Art.24 Ispezioni e controlli

1. Il Servizio può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art.44, L.R. n.7/2000.

Capo IX - Obblighi per i soggetti beneficiari

Art.25 Obblighi di pubblicità e di informazione

1. Le opere e i prodotti realizzati con il finanziamento, compresi quelli finalizzati alla promozione e alla pubblicità del programma, riportano il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a partire dalla data del decreto di concessione.
2. Ai sensi dell'art.1, commi 125-127 della legge 4 agosto 2017, n.124 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*), i finanziamenti sono soggetti all'obbligo di pubblicazione da parte dei soggetti beneficiari, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge stessa.

Art.26 Comunicazioni con l'Amministrazione regionale

1. Ai fini del presente Bando, tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale sono inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) autonomielocali@certregione.fvg.it dalla casella di posta elettronica certificata intestata al soggetto richiedente, assegnatario o beneficiario.

Capo X - Disposizioni finali

Art.27 Approvazione e Rinvio

1. Ai sensi dell'art.17, c.1, L.R. n.20/2009, il presente bando è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'art.15 della legge.
2. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si applicano le disposizioni della L.R. n.7/2000.

Art.28 Informativa ai sensi dell'art.13, Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR)

1. In conformità alla normativa vigente, il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. In particolare:

Titolare del trattamento	Il Titolare del trattamento è l'Amministrazione regionale nel suo complesso, rappresentata dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Responsabile della protezione dei dati	Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e-mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it
Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28, comma 1 del GDPR	Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società Insiel spa Via S. Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste tel.: + 39 040 3737 111 fax: + 39 040 3737 333 e-mail: privacy@insiel.it
Finalità e base giuridica del trattamento	Il Titolare tratta i dati personali acquisiti ai sensi delle liceità ex articolo 6 del GDPR per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta l'Amministrazione regionale: L.R. n.20/2009, art.17, c.1. In particolare, per le finalità connesse alla concessione di finanziamenti ai soggetti di cui all'art.4 del presente Bando. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto a fornire i dati personali comporta l'impossibilità di accedere ai benefici previsti.
Soggetti autorizzati al trattamento	I dati personali sono resi accessibili: ai dipendenti e collaboratori del Titolare, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Le persone che trattano i dati degli utenti sono tenute a trattare i dati secondo i principi del GDPR e quindi sono vincolate, oltre che al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al segreto d'ufficio.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali	I dati personali raccolti potranno essere comunicati, laddove ne ricorrano i presupposti di legge, alla UIF (Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia), per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. n.231/2007 e successive modifiche).
Modalità del trattamento	Il trattamento dei dati avviene con modalità informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati personali.
Periodo di conservazione dei dati personali	I dati personali vengono conservati per il periodo necessario al loro trattamento per le finalità indicate e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale.
Diritti fondamentali dell'interessato	Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III, i diritti previsti dagli artt.15-21 del GDPR.

	L'apposita istanza all'Amministrazione regionale è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Ente (Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, e-mail: privacy@regione.fvg.it, PEC: privacy@certregione.fvg.it). Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art.77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.79 del Regolamento).
--	---

ALLEGATO A - Criteri per la valutazione dei programmi di iniziative e interventi (riferito all'art.15)

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI-PUNTI	
N.	CRITERI OGGETTIVI	60/100	INDICATORI	PUNTI
1	Partenariato: numero di soggetti che, sulla base di un accordo sottoscritto tra gli stessi, con l'indicazione del soggetto Capofila, propongono congiuntamente la realizzazione dell'attività programmata.	20	nessun partner	0
			2 partner oltre al Capofila	6
			3 partner oltre al Capofila	12
			4 o più partner oltre al Capofila	20
2	Esperienza del richiedente: esperienza maturata con la realizzazione di iniziative sostenute dalla Regione ai sensi della L.R. n.20/2009 negli ultimi cinque anni.	10	nessuna iniziativa	0
			almeno 1 iniziativa	3
			da 2 a 3 iniziative	7
			più di 3 iniziative	10
3	Eventi in collaborazione culturale: numero di eventi organizzati con enti operanti in territori nazionali ed esteri ove sono presenti minoranze di lingua tedesca o altre minoranze linguistiche.	10	1 evento con 1 ente	0
			1 evento con più enti	3
			più eventi con 1 ente	7
			più eventi con più enti	10
CRITERI OGGETTIVI APPLICATI AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.4, C.1, LETT.A)				
4	Grado d'impatto: numero di comuni o loro frazioni in cui si realizza l'attività programmata.	10	1 comune/frazione	0
			da 2 a 3 comuni/frazioni	3
			da 4 a 5 comuni/frazioni	7
			più di 5 comuni/frazioni	10
5	Settori culturali o espressioni d'arte: numero di settori culturali o di espressioni d'arte utilizzati in relazione all'attività programmata.	10	1 settore culturale o espressione d'arte	0
			da 2 a 3 settori culturali o espressioni d'arte	3
			da 4 a 5 settori culturali o espressioni d'arte	7
			più di 5 settori culturali o espressioni d'arte	10
CRITERI OGGETTIVI APPLICATI AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.4, C.1, LETT.B) E C)				
4	Grado di forza: numero di associati e dipendenti del Capofila e dei soggetti partner, comprovato dal libro soci o da un contratto di lavoro, che rivestono parte attiva nella realizzazione dell'attività programmata.	10	inferiore a 10	0
			compreso tra 10 e 24	3
			compreso tra 25 e 50	7
			superiore a 50	10
5	Requisiti di rappresentatività: riconoscimento conferito al soggetto proponente quale ente rappresentativo delle minoranze di lingua tedesca del FVG, ai sensi dell'art.14, L. R. n.20/2009.	10	soggetto non riconosciuto	0
			soggetto riconosciuto	10
N.	CRITERI SOGGETTIVI	40/100	INDICATORI	PUNTI
1	Congruenza delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in rapporti alla realizzazione dell'attività programmata.	5	valutazione insufficiente	0
			valutazione sufficiente	1
			valutazione buona	2-3
			valutazione ottima	4-5
2	Capacità dell'attività programmata di valorizzare la lingua e la cultura delle minoranze di lingua tedesca del FVG.	10	valutazione insufficiente	0
			valutazione sufficiente	1-4
			valutazione buona	5-7
			valutazione ottima	8-10
3	Innovatività e originalità dell'attività programmata o delle modalità di realizzazione della stessa.	10	valutazione insufficiente	0
			valutazione sufficiente	1-4

			valutazione buona	5-7
			valutazione ottima	8-10
4	Capacità di trasmissione intergenerazionale della lingua di minoranza e del relativo patrimonio culturale	10	valutazione insufficiente	0
			valutazione sufficiente	1-4
			valutazione buona	5-7
			valutazione ottima	8-10
5	Capacità di comunicare e promuovere l'attività programmata anche mediante l'utilizzo dei nuovi media	5	valutazione insufficiente	0
			valutazione sufficiente	1
			valutazione buona	2-3
			valutazione ottima	4-5

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE